

22390 23



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo	- Presidente -	Sent. n. sez. <u>596/2023</u>
Maria Sabina Vigna		CC - 30/3/2023
Paola Di Nicola Travaglini		R.G.N. 43868/2022
Debora Tripiccione	-Relatore -	
Fabrizio D'Arcangelo		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

avverso l'ordinanza emessa il 21 ottobre 2022 dal Tribunale di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio, limitatamente al reato di cui al capo c), e per il rigetto nel resto dei ricorsi;
uditi i difensori, avv. Davide Leggi anche in sostituzione dell'avv. Tognozzi per [redacted], e avv. Arcangela Campilongo per [redacted] i quali hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia è stata applicata a [redacted] ed a [redacted] la misura degli arresti domiciliari, quanto al primo, per i reati di cui agli

artt. 319-*quater* cod. pen. (capo b) e 319 cod. pen. (capo c), e, quanto al secondo, per i reati di cui agli artt. 589, commi primo e quarto, cod. pen. (capo a) e 321 cod. pen.

In particolare, secondo l'ipotesi accusatoria, il _____, quale amministratore e gestore di cinque residenze per anziani ubicate nel Comune di Fiumicino, avrebbe colposamente provocato il decesso di alcuni ospiti, omettendo sistematicamente di adottare le regole precauzionali per prevenire la diffusione del COVID 19 all'interno delle strutture e tenendo condotte imprudenti, quale, ad esempio, far lavorare dipendenti positivi al COVID 19, per effetto dei quali si sarebbe sviluppato all'interno delle strutture un "cluster" pandemico con infezione di quasi tutti gli anziani, molti dei quali perivano tra la metà di gennaio e la metà di febbraio 2021.

Nel corso delle indagini relative a tale delitto, inizialmente iscritto come omicidio volontario, sono state autorizzate le intercettazioni telefoniche dalle quali sono emersi rapporti tra il _____ e il _____, luogotenente della Guardia di Finanza, nell'ambito dei quali il primo prometteva o elargiva utilità economiche in favore del secondo, che si impegnava ad acquisire informazioni su eventuali indagini a carico del I _____ o ad influire sui controlli sulle sue strutture tramite il luogotenente dei Carabinieri _____. Le risultanze delle intercettazioni telefoniche comportavano l'iscrizione nel registro degli indagati del _____ per i reati di cui agli artt. 319-*quater* e 319 cod. pen.

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del riesame cautelare, ha confermato l'ordinanza cautelare previa riqualificazione per il _____ del reato ascritto al capo b nel reato di cui all'art. 318 cod. pen.

2. Propongono separati ricorsi per cassazione entrambi gli indagati.

2.1 _____ deduce quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce il vizio di violazione o erronea applicazione degli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen. avendo il Tribunale rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Civitavecchia sulla base di un dato presuntivo, ovvero che al momento della conversazione telefonica relativa alla promessa di assunzione della cognata del _____ i due indagati si trovassero nelle proprie sedi di lavoro. Così facendo, oltre a determinare l'inversione delle regole stabilite dall'art. 9 cod. proc. pen., il Tribunale ha omesso di considerare che la sede di lavoro del _____ è Roma, e che, dovendosi applicare al patto illecito sanzionato dall'art. 319-*quater* cod. pen. le regole civilistiche dettate dall'art. 1326 cod. civ. in tema di perfezionamento del contratto, il reato si è consumato a Roma ovvero nel momento in il Pubblico Ufficiale, a seguito della propria attività persuasiva, ha avuto notizia dell'accettazione da parte del privato.



Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, secondo la tesi difensiva, anche in relazione al reato di cui all'art. 319 cod. pen., perfezionatosi, non con la promessa o con il pagamento del prezzo, ma con la successiva dazione dell'utilità, rappresentata dal mobilio consegnato presso l'abitazione romana del |

Con il secondo motivo deduce vizi cumulativi di violazione degli artt. 266, 267 e 271 cod. proc. pen. e di illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale, da un lato, sottolinea il tono amichevole della conversazione tra il ed il |) nella conversazione del 16 dicembre 2021 e, dall'altro, ritiene che detta conversazione contenga sufficienti indizi per disporre una nuova intercettazione sull'utenza in uso al . Il motivo ripropone l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte nel procedimento, sia di quelle iniziali, relativa al , che di quelle successivamente autorizzate sull'utenza del . Quanto alle prime, si sottolinea che la riqualificazione da omicidio doloso in colposo dell'ipotesi di reato a carico del non è frutto delle risultanze delle indagini, ma di una rivisitazione "statica" degli elementi agli atti, tanto che la stessa informativa a carico del ipotizzava nei suoi confronti i reati di omicidio colposo e di epidemia colposa. Da ciò consegue che, non essendo autorizzabili le intercettazioni in relazione a tale reato, sono parimenti inutilizzabili le successive intercettazioni autorizzate sull'utenza del sul presupposto del rinvenimento nelle prime della *notitia criminis* inerente ai suoi rapporti con il .

Con il terzo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di illogicità della motivazione in ordine al quadro indiziario. Si afferma, in particolare, che la riqualificazione del reato di cui all'art. 319-*quater* cod. pen. in quello di cui all'art. 318 cod. pen. ha comportato una inversione della dinamica negoziale, essendo il , non proponente, ma soggetto che accetta la proposta corruttiva del ; si omette, tuttavia, di considerare la carenza di una correlazione tra l'assunzione, peraltro, mai avvenuta, della cognata del ricorrente, e l'esercizio della funzione del , apoditticamente affermata dal Tribunale sulla base di un mero potere di influenza del . Si deduce, inoltre, che anche in relazione al reato di cui all'art. 319 cod. pen. difetta una correlazione funzionale fra oggetto e prezzo del rapporto corruttivo atteso che a) dalla documentazione agli atti risulta che l'ordine del mobilio risale al novembre 2021 ed è stato pagato nel febbraio 2022; b) solo l'8/2/2022 il , parlando con il , si offrì di contribuire al pagamento dei mobili e questo rispose che si trattava di un regalo.



Con il quarto motivo deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura, stante il ridimensionamento, in termini di minore gravità, del quadro indiziario a carico del ricorrente.

2.2 deduce tre motivi.

Con il primo motivo deduce vizi cumulativi di violazione degli artt. 110, 319 e 321 cod. pen. (capo c) e di motivazione per mancanza di corrispondenza temporale fra la promessa dell'utilità e la presunta attivazione del pubblico ufficiale, nonché vizio di travisamento della prova in relazione alla ritenuta generalizzata disponibilità del I . Si afferma che il Tribunale sarebbe incorso nel travisamento della conversazione intercettata tra e la segretaria di , desumendone elementi indiziari a conferma della disponibilità del primo, mentre, in realtà, tale conversazione attiene ad un unico isolato rapporto relativo all'interessamento del Pubblico Ufficiale alla vicenda rappresentata dalla donna. Partendo da tale errata premessa, il Tribunale ha, inoltre, erroneamente ritenuto la sussistenza del rapporto sinallagmatico reputando scarsamente significativa la dedotta non corrispondenza temporale tra promessa e attivazione del pubblico ufficiale. Si è, infatti, valorizzato il momento del pagamento del prezzo dei mobili, avvenuto 15 giorni dopo tale conversazione, anziché quello della promessa risalente a quattro mesi prima.

Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge ed omessa motivazione sulla richiesta di riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 346-*bis* cod. pen.

Con il terzo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge, contraddittorietà ed illogicità della motivazione relativa alle esigenze cautelari, fondata, quanto al pericolo di reiterazione del reato corruttivo, sulla indimostrata premessa della non occasionalità della condotta e sulla ritenuta "debolezza" delle dipendenti del che, tuttavia, non sono più tali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vanno, innanzitutto, esaminate le questioni processuali poste da con i primi due motivi di ricorso.

2. L'eccezione di incompetenza per territorio va rigettata sia pure per ragioni parzialmente diverse da quelle enunciate dal Tribunale. Va, infatti, considerato che nell'ordinanza impugnata si dà atto della connessione esistente tra le due fattispecie di corruzione di cui ai capi b e c. Tenuto conto di tale dato, non contestato dai ricorrenti, e, soprattutto, della riqualificazione della condotta contestata al capo b come corruzione per l'esercizio della funzione, rileva il Collegio che, in applicazione della regola di giudizio dettata dall'art. 16 cod. proc. pen., la



competenza per territorio va attribuita al giudice competente per il reato più grave, da individuare nel caso in questione nel reato di corruzione propria. Quanto al luogo di consumazione di tale reato, va, innanzitutto, ribadito che il delitto di corruzione è reato a schema duplice che si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione-ricezione dell'utilità, e, tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione-ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583).

L'ordinanza impugnata, con argomentazioni coerenti con tale principio, ha considerato quale luogo di consumazione della corruzione Civitavecchia, facendo riferimento alla dazione del denaro, avvenuta attraverso il pagamento dei mobili acquistati a nome di [redacted] presso l'esercizio commerciale Mondo Convenienza di Civitavecchia.


3. L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche prospetta due profili di censura.

Una prima questione attiene alla legittimità delle intercettazioni autorizzate inizialmente nei confronti del solo [redacted] per il reato di omicidio doloso nonostante nella stessa informativa di polizia giudiziaria si ipotizzassero a suo carico i reati di omicidio colposo e di epidemia colposa.

Il Tribunale ha confermato la legittimità del primo decreto autorizzativo, considerando che al momento della sua adozione sussistevano gravi indizi del reato doloso desumibili dalle dichiarazioni di alcune dipendenti del [redacted] in merito alle gravi e sistematiche irregolarità nella gestione del COVID all'interno delle R.S.A. e, in particolare, al fatto che questo aveva costretto degli operatori positivi al COVID a rimanere in servizio.

Tale ragionamento appare viziato.

Va, innanzitutto, premesso che la legittimità di una intercettazione deve essere verificata al momento in cui la captazione è richiesta ed autorizzata, non potendosi procedere al controllo della sua ritualità sulla base delle risultanze derivanti dal prosieguo delle captazioni e dalle altre acquisizioni (Sez. 6, n. 21740 del 01/03/2016, Masciotta, Rv. 266922); si è, pertanto, affermato che nel caso in cui una intercettazione di comunicazione è disposta applicando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 1, d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (convertito dalla legge 12 luglio 1992 n. 203), con riguardo ad un'originaria prospettazione di reati di criminalità organizzata, le relative risultanze possono essere utilizzate anche quando il prosieguo delle indagini impone di qualificare i fatti come non ascrivibili alla suddetta area.



Trattandosi, infatti, di un mezzo di ricerca della prova non può escludersi che la fattispecie di reato in relazione alla quale sono stati reputati sussistenti i gravi indizi richiesti dall'art. 267 cod. proc. pen. non trovi nel contenuto delle conversazioni captate ulteriori riscontri idonei a sostenere l'accusa ovvero venga diversamente qualificata proprio in ragione dei nuovi elementi fattuali emersi dal compendio intercettivo.

In entrambi i casi si tratta, infatti, di un fisiologico dinamismo dell'attività investigativa che non vizia l'originaria legittimità del provvedimento autorizzativo né compromette l'utilizzabilità delle intercettazioni eseguite.

Necessaria preconditione affinché tale conclusione non si presti ad indebite strumentalizzazioni del mezzo di ricerca della prova è la legittimità dell'autorizzazione del mezzo intercettivo con riferimento alla sussistenza dei "gravi indizi" di uno dei reati previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. ed alla assoluta indispensabilità del mezzo di ricerca della prova ai fini della prosecuzione delle indagini (art. 267 cod. proc. pen.).

In particolare, il requisito dei "gravi indizi di reato", così come quello dei "sufficienti indizi", allorché si verta in ipotesi di reati di criminalità organizzata ex art. 13 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, è stato costantemente interpretato come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche (da ultimo, Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263044). Tale verifica investe, dunque, la consistenza dell'ipotesi accusatoria, prescindendo dal "quantum" di colpevolezza, e va, pertanto, svolta, non con riferimento alla responsabilità di ciascun indagato, ma in relazione all'indagine nel suo complesso (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di Palma, Rv. 270565; Sez. 2, n. 42763 del 20/10/2015, Rv. 265127).

Si è, infatti, escluso che a tale presupposto possa essere attribuito un connotato di tipo "probatorio" in chiave di prognosi, seppure indiziaria, di colpevolezza, necessitando solo l'esistenza - in chiave altamente probabilistica, o, nel caso dei reati di criminalità organizzata, del più ristretto ambito della sufficienza indiziaria - di un "fatto storico" integrante una determinata ipotesi di reato, il cui accertamento imponga l'adozione del mezzo di ricerca della prova. Il decreto autorizzativo, dunque, pur non dovendo formulare alcuna delibazione, nel merito, di una ipotesi accusatoria, che può ancora non avere trovato una sua consistenza, deve tuttavia effettuare un vaglio di effettiva serietà del progetto investigativo che non deve risultare meramente ipotetico (Sez. 5, n. 41131 del 08/10/2003, Liscai, Rv. 227053).

Nella valutazione dei gravi indizi di reato il giudice è, pertanto, chiamato a formulare un giudizio prognostico, non ipotetico e astratto, ma in concreto, sulla

base degli elementi investigativi acquisiti, in merito alla probabilità che sia stato commesso uno dei reati previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. per legittimare un'intercettazione (cfr. Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini, Rv. 281501, in motivazione). Ciò al fine di prevenire il rischio di autorizzazione in bianco e di impedire, altresì, che l'intercettazione da mezzo di ricerca della prova si trasformi in mezzo per la ricerca della notizia di reato.

3.1 Tale verifica di serietà dell'iniziale ipotesi accusatoria di omicidio doloso, posta a fondamento della prima richiesta di autorizzazione delle intercettazioni, è mancata nel caso in esame. Emerge, infatti, dall'ordinanza impugnata che tale valutazione era fondata sulle dichiarazioni di alcuni dipendenti del in merito alle irregolarità nella gestione del COVID all'interno delle RSA e, in particolare, al fatto che questo aveva costretto taluni operatori risultati positivi a rimanere in servizio.

Ad avviso del Collegio, tale unico elemento valorizzato dal Tribunale rivela, invece, l'inconsistenza dell'ipotesi accusatoria dolosa, non apparendo sintomatico della diretta volizione dell'evento morte da parte del né tantomeno della rappresentazione e accettazione del rischio di tale evento, trattandosi, piuttosto, di una condotta negligente ed imperita pienamente riconducibile al paradigma della colpa, come confermato anche dalla successiva riqualificazione del reato in omicidio colposo. Ciò, peraltro, in coerenza con l'iniziale ipotesi già formulata nell'informativa di reato.

Nel caso concreto, dunque, la riqualificazione del reato non costituisce un effetto della progressione dell'attività investigativa, ma della diversa valutazione dei medesimi elementi fattuali che sin dall'origine non consentivano di valutare come "seria" la tesi investigativa della dolosa causazione dei decessi all'interno della R.S.A.

Si è già detto della possibilità che, a seguito delle captazioni, muti la qualificazione giuridica del fatto-reato autorizzato in altro reato.

Qualora si tratti, come nel caso in esame, di una riqualificazione in una fattispecie di reato per la quale non erano autorizzabili le intercettazioni, va ribadito che l'utilizzabilità delle intercettazioni è condizionata alla sussistenza, al momento dell'emissione del decreto autorizzativo, dei presupposti per l'autorizzazione del mezzo di ricerca della prova (cfr. Sez. 6, n. 23148 del 2021 Bozzini, Rv. 281501).

Ne consegue che, qualora, come nel caso in esame, tali presupposti fossero *ab origine* insussistenti, le intercettazioni sono inutilizzabili, non costituendo la riqualificazione il risultato del successivo sviluppo fisiologico del procedimento, quanto, piuttosto, un modo per aggirare i limiti di ammissibilità del mezzo di ricerca della prova.



Venendo alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che le intercettazioni autorizzate in relazione al reato di omicidio doloso per il quale è stato inizialmente indagato sono inutilizzabili in quanto, in realtà, autorizzate in presenza di gravi indizi del solo reato di omicidio colposo per il quale non è consentito il ricorso a tale mezzo di ricerca della prova.

3.2 Il secondo profilo di censura che pone il motivo in esame attiene alla prospettata inutilizzabilità derivata anche delle intercettazioni autorizzate in relazione ai delitti di cui ai capi b e c dell'imputazione provvisoria in quanto fondate sulla conversazione del 16/12/2021 (in cui rammenta a la promessa di assumere la cognata), captata nell'ambito delle intercettazioni illegittimamente autorizzate per i reati di omicidio doloso.

L'eccezione è infondata.

L'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni autorizzate nell'ambito del secondo filone investigativo considerando tale conversazione quale notizia di reato sufficiente ad autorizzare le nuove intercettazioni per i reati di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen.

Ritiene il Collegio che tale motivazione è ineccepibile dovendosi, al riguardo, ribadire che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ciascun decreto autorizzativo è dotato di autonomia e può ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato, ancorché desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili. Si è, infatti, condivisibilmente escluso che, in materia di inutilizzabilità, possa operare il principio, stabilito per le nullità dall'art. 185 cod. proc. pen., della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo (Sez. 1, n. 12685 del 06/03/2008, Imperato, Rv. 239373). Ne consegue che il vizio da cui sia affetto l'originario decreto intercettativo non si comunica automaticamente a quelli successivi correttamente adottati, e che, pertanto, non è inutilizzabile la prova che non sarebbe stata scoperta senza l'utilizzazione della prova inutilizzabile (Sez. 6, n. 3027 del 20/10/2015, dep. 2016, Ferminio, Rv. 266496; Sez. 5, n. 4951 del 05/11/2010, dep. 2011, Armano, Rv. 249240).

4. Il terzo motivo del ricorso presentato da può essere esaminato congiuntamente al primo e secondo motivo dedotto da, investendo tutti la gravità del quadro indiziario e la qualificazione giuridica delle condotte.

Quanto alla riqualificazione delle condotte ascritte al capo b, l'ordinanza impugnata ha considerato che dalle intercettazioni è emersa una sistematica promessa o dazione di utilità da parte di in favore del che aveva messo a disposizione del primo la sua funzione, interessandosi di organizzare l'incontro tra questo e il in cambio della promessa di



assunzione della cognata e di assumere, anche pagando terzi, informazioni su eventuali intercettazioni a carico di

Al riguardo non colgono nel segno i rilievi difensivi in merito alla rilevanza, al fine di escludere la configurabilità del reato, della mancata assunzione della cognata. Va, infatti, richiamato il principio già affermato al par. 2 in merito al duplice schema di perfezionamento del reato di corruzione ed alla sufficienza, a tal fine, della accettazione della promessa da parte del pubblico ufficiale.

4.1 Quanto al reato di corruzione propria di cui al capo c); secondo il Tribunale vi sarebbe stato un primo accordo concluso a novembre 2021 in cui il aveva ordinato i mobili destinati al ; a tale accordo sarebbe seguito, nel corso di una conversazione con la segretaria di , l'impegno del ad ottenere l'intervento di per "ammorbidire" gli operanti che avevano proceduto al controllo e ad ottenere da altri pubblici ufficiali informazioni su eventuali intercettazioni in corso. Seguivano, quindi, secondo la ricostruzione del Tribunale, l'organizzazione di una cena da parte di con successivamente alla quale si mostrava reticente a parlare al telefono (atteggiamento letto dal Tribunale quale indice della rivelazione delle intercettazioni in corso) e, infine, il pagamento dei mobili, avvenuto quindici giorni dopo la telefonata di cui sopra, da parte del .

Ad avviso del Collegio la qualificazione di tali condotte come corruzione propria appare viziata da una lettura parcellizzata degli elementi fattuali e, soprattutto, da una significativa frattura logica laddove conferma la gravità del quadro indiziario senza, tuttavia, individuare l'atto contrario ai doveri di ufficio compiuto o promesso dal .

Va, in primo luogo, considerato che l'intera vicenda descritta dall'ordinanza appare ruotare intorno al controllo eseguito in una delle strutture gestite da dai N.A.S. dei Carabinieri ed all'interessamento del ; per ottenere sia la "mediazione" di che informazioni in merito alle eventuali intercettazioni in corso.

Tale impegno assume una duplice rilevanza nella ricostruzione del Tribunale: sia ai fini della riqualificazione della condotta di cui al capo b), in quanto espressione dello stabile asservimento del a fronte delle numerose utilità corrisposte dal , tra cui considera anche, a p. 11, il pagamento dei mobili, che quale atto contrario ai doveri d'ufficio, remunerato con il pagamento dei medesimi mobili, rilevante ai fini della corruzione propria contestata al capo c).

In disparte ogni considerazione sulla legittimità della duplicazione della contestazione della medesima condotta, tale percorso argomentativo appare carente sotto diversi profili.

Innanzitutto, omette di analizzare il rapporto tra gli atti oggetto del mercimonio - rientranti nelle competenze, ora dei N.A.S. dei Carabinieri, ora della polizia giudiziaria investita delle indagini su - e le competenze dell'ufficio del , in servizio presso la Guardia di Finanza.

Va, al riguardo, richiamato il consolidato orientamento secondo cui il reato di corruzione rientra tra i reati propri funzionali perché elemento necessario di tipicità del fatto è che l'atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza dell'ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto (Sez. 6, n. 17973 del 22/01/2019, Caccuri, Rv. 275935 - 02; Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016, Margiotta, Rv. 267060; Sez. 6, n. 33435 del 4/5/2006, Battistella, Rv. 234359). In particolare, nella sentenza Battistella la Corte ha affermato che è necessario che l'atto o il comportamento siano espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata da quest'ultimo, con la conseguenza che non ricorre il delitto di corruzione passiva se l'intervento del pubblico ufficiale in esecuzione dell'accordo illecito non comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, e invece sia destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale.

Altro aspetto critico non esaminato dall'ordinanza impugnata attiene, inoltre, alla valutazione complessiva della condotta del ed alla sua possibile riconducibilità all'unico paradigma della corruzione propria, ove venga individuato, secondo le coordinate ermeneutiche sopra esposte, l'atto contrario ai doveri di ufficio promesso o tenuto da , ovvero ad un unico contesto di asservimento della funzione ai sensi dell'art. 318 cod. pen.

Va, infatti, considerato che, come condivisibilmente affermato da questa Corte, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura un unico reato permanente, previsto dall'art. 319 cod. pen., in cui è assorbita la meno grave fattispecie di cui all'art. 318 stesso codice, nell'ambito del quale le singole dazioni eventualmente effettuate, sinallagmaticamente connesse all'esercizio della pubblica funzione, si atteggiano a momenti consumativi di un unico reato di corruzione propria, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dall'ultima di esse (Sez. 6, n. 51126 del 18/07/2019, Evangelisti, Rv. 278192 - 05; Sez. 6, n. 40237 del 07/07/2016, Giangreco, Rv. 267634).

5. Il quarto motivo di ricorso presentato da è stato proposto per la prima volta in questa Sede e non è, dunque, ammissibile.



6. L'esame del terzo motivo di ricorso proposto da _____ deve, invece, ritenersi assorbito dall'accoglimento dei motivi sulla gravità indiziaria.

7. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.

Così deciso il giorno 30 marzo 2023

Il Consigliere estensore

Debara Tripicciono



Il Presidente

Giorgio Fidelbo



Depositato in Cancelleria



oggi, 24 MAG 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *Anna Cirimede*

